REGOLAMENTO (CEE) N. 2119/81 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1981

relativo al rilascio, il 30 luglio 1981, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 899/81 (2), in particolare l'articolo 33,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1758/81 della Commissione (3) prevede l'importazione di taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine, originari di alcuni paesi terzi, a condizioni speciali, fino al 31 ottobre 1981 ; che è necessario autorizzare il rilascio dei titoli d'importazione per detti prodotti ;

considerando che, in taluni casi, i quantitativi per i quali i titoli sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1758/81 ; che è pertanto opportuno ridurre, in tali casi, i quantitativi richiesti, secondo una percentuale unica ;

considerando che, in altri casi, i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1758/81 ; che, in tali casi, tutte le domande di titoli possono essere accolte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli Stati membri rilasciano, il 30 luglio 1981, i titoli d'importazione previsti dal regolamento (CEE) n. 1758/81, le cui relative domande sono state presentate tra il 6 e il 15 luglio 1981, alle seguenti condizioni :

a) per i prodotti della sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune, i quantitativi chiesti, originari :

— della Spagna sono ridotti dell'89,177 % ;

— degli altri paesi terzi, sono attribuiti integralmente ;

b) per i prodotti della sottovoce 02.01 A IV b) della tariffa doganale comune, i quantitativi chiesti, originari :

— del Cile, sono ridotti del 95,000 % ;

— degli altri paesi terzi, sono attribuiti integralmente ;

c) per i prodotti della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, i quantitativi chiesti, originari degli altri paesi terzi, sono ridotti del 50,000 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 26.
(3) GU n. L 175 dell'1. 7. 1981, pag. 29.